

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO I - NORME DI ATTUAZIONE CAPO VI - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROVE

Art. 72-quater Distruzione dei campioni biologici.

1. All'esito della perizia su campioni biologici, ai sensi dell'articolo [224-bis](#) del codice, il giudice dispone l'immediata distruzione del campione prelevato, salvo che non ritenga la conservazione assolutamente indispensabile. La distruzione è effettuata a cura del perito il quale ha proceduto alla relativa analisi, che ne redige verbale da allegare agli atti.
2. Dopo la definizione del procedimento con decreto di archiviazione o dopo che è stata pronunciata sentenza non più soggetta ad impugnazione, la cancelleria procede, in ogni caso e senza ritardo, alla distruzione dei campioni biologici prelevati ai sensi degli articoli [224-bis](#) e [359-bis](#) del codice.